



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE
TORINO

Decreto n. 184 del 12/11/2018

Esercizio finanziario 2018

OGGETTO: Liquidazione, impegno contemporaneo e pagamento della spesa per la fornitura di energia elettrica per la sede del TAR del Piemonte – Fattura n. 011840187840 del 15.10.2018 – IREN Mercato S.p.A. (Partita IVA 01178580997) – CIG Z692378C97.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4 – 5 – 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

VISTA la Legge 06.12.1971, n. 1074 e successive modificazioni d'istituzione dei Tribunali Amministrativi regionali;

VISTA la Legge 27.04.1982, n. 186 "Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali";

VISTA la Legge 31.12.2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 06.02.2012, recante il "Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa", come modificato con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12.09.2012;

VISTA la Direttiva del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 3 del 19.06.2017, ad oggetto: "Direttiva per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza Comunitaria (art. 36 D.Lgs. 50/2016 come modificato dall'art.25 del D.Lgs. 19.04.2017, n. 56)";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 29.01.2018 "Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa";

VISTE le note a firma del Segretario Delegato per i TT.AA.RR.

- Prot. 1315 del 19/01/2018 "*Fabbisogno finanziario 2018. Assegnazione fondi.*"

- Prot. 3069 del 02/03/2018 "*Fabbisogno finanziario 2018. Assegnazione fondi CPGA 26 gennaio 2018.*"

- Prot. n. 10690 del 20/07/2018 "*Revisione spesa 2018*";

VISTO l'Ordine di Servizio n. 8/2018 del 02/11/2018 recante delega di funzioni del Segretario Generale per la durata del periodo di congedo ordinario previsto dal 5 al 12 novembre 2018 alla Dott.ssa Gaetana Alparone (Area III F4);

VISTO il D.S.G. n. 089 del 08.05.2018 a oggetto "Decreto a contrarre per la fornitura dell'energia elettrica, necessaria al funzionamento della sede del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Adesione alla Convenzione da CONSIP S.p.A. con IREN Mercato S.p.A. (CIG 7134257F1B) e affidamento del servizio, CIG derivato Z692378C97";

DATO ATTO che l'affidamento del servizio è previsto dal 01.06.2018 al 31.05.2019;

VISTO l'articolo 1, comma 1 della Legge n. 135 del 07.08.2012, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della Legge n.488 del 23.12.1999, nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A.;

VISTA la Convenzione stipulata tra CONSIP S.p.A. e IREN Mercato S.p.A. avente ad oggetto "Energia elettrica 15 – Lotto 1";

DATO ATTO che la Convenzione qui sopra citata prevede che "i corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture di energia elettrica e dei servizi connessi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati come specificato all'art. 8 del Capitolato Tecnico, nonché sulla base di quanto indicato nell'Offerta economica. (Articolo 9 comma 1 – corrispettivi e modalità di pagamento)";

ACQUISTO il Codice Identificativo Gara derivato Z692378C97;

VISTO l'ODA MEPA n. 4295698 del 08.05.2018 relativo alla fornitura di energia elettrica;

VISTA la Fattura 011840187840 del 15.10.2018 per l'importo di € 430,22 emessa da IREN Mercato S.p.A. – con sede a Genova in Via SS. Giacomo e Filippo n. 7 (Partita IVA 0118580997) – e ritenuto necessario procedere alla relativa liquidazione e pagamento;

CONSIDERATA la regolarità della fornitura in argomento;

ACQUISITO il DURC;

CONSIDERATO che la citata Società fornitrice ha ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13.08.2010 n.136;

ATTESO che la spesa derivante dal servizio è stata funzionale al buon andamento della struttura e proporzionale allo scopo dell'acquisto;

DATO ATTO che l'articolo 13 della sopra richiamata Convenzione prevede all'articolo 13 (Subappalto) "Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione";

